

COMUNE DI BOLLENGO
Città Metropolitana di Torino - Provincia di Torino
Organo di revisione economico-finanziaria

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO ANNO 2024 DEL COMUNE DI BOLLENGO-
PARERE/CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE.**

Il sottoscritto rag. Vincenzo TOMATIS, in qualità di Revisore Unico dei Conti dell'Ente,

VISTA la richiesta di certificazione, ai sensi dell'art. 40 bis d.lgs. 165/2001 e dell'art. 8, c. 7 del CCNL 16/11/2022 dell'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa – PREINTESA - di cui in oggetto pervenuta in prima istanza tramite mail in data 16-12-2024, e successivamente ritrasmessa con integrazioni in data 23/12/2024;

PRESA IN VISIONE la documentazione prodotta dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'area finanziaria ed in particolare:

- La deliberazione G.C. n. 114/27-11-2024 con oggetto “ personale non dirigente. fondo risorse decentrate per l'anno 2024. indirizzi per la costituzione parte variabile”;
- La determinazione del responsabile del servizio del personale n. 13/06-12-2024 con oggetto “Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, da cui, in raccordo con i prospetti di determinazione del fondo allegati alla determina, risulta la consistenza complessiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 in € 21.942,87 (euro 18.732,87 + euro 3.210,00 a titolo di incentivi funzioni tecniche) suddiviso tra risorse stabili calcolate in € 18.322,82 di cui soggette al limite € 15.625,35 e risorse variabili calcolate in € 3.620,05 (comprehensive di euro 3.210,00 a titolo di quote per incentivi funzioni tecniche) di cui soggetto al limite per € 0,00, come da prospetti allegati alla richiamata determinazione, che danno dimostrazione, altresì, del rispetto del limite complessivo al salario accessorio recato dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 (limite 2016);
- L'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2024 sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale del personale dipendente in data 12/12/2024;
- La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria CCDI periodo 1/1-31/12/2024-preintesa in data 12/12/2024 sottoscritte dal Segretario Comunale e dal Responsabile dei servizi finanziari relative alla costituzione ed all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente periodo 2024 che contengono l'illustrazione degli elementi procedurali e contabili seguiti per la costituzione del fondo ed i suoi impieghi, nonchè l'attestazione di conformità alle norme e vincoli di Legge e la compatibilità economico-finanziaria e delle risorse a copertura con il bilancio annuale e pluriennale vigente.

ESAMINATA la documentazione e richiesti all'Ente alcuni elementi integrativi e chiarimenti, tra cui in particolare:

- a) Copia CDI anno 2023 e relativa certificazione dell'Organo di revisione;
- b) Indicazioni dei capitoli PEG allocati nel bilancio di esercizio a copertura degli oneri derivanti dall'ipotesi di contrattazione;
- c) Chiarimenti circa le modalità di calcolo dell'importo di euro 7.408,62 portato in aumento del fondo e del limite di cui all'art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017 in applicazione dell'art. 33, del D.L. 34/2019 che prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra, risulta prodotta dal Comune e trasmessa in data 23/12/2024 una relazione sulle modalità di calcolo seguite per determinare l'incremento del fondo 2024 e del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017, relazione che si allega al presente parere;

PRESO ATTO delle precisazioni e dell'ulteriore documentazione fornita dal Comune e ritenuto di osservare in merito al punto c):

- le quote incrementative calcolate dal Comune di cui al sopra riportato punto c), pari ad euro 7.408,62 dopo essere state inserite nel fondo vengono poi sottratte dallo stesso per essere destinate ad incremento del salario accessorio destinato alle p.o. (unitamente ad altre decurtazioni del fondo per euro 3.826,38);
- in forza di quanto sopra l'incremento di cui si tratta viene, di fatto effettuato sulle risorse destinate alle p.o. e non acquisito al fondo delle risorse decentrate oggetto di certificazione;
- dalla documentazione fornita dall'ente risulta il rispetto, a livello complessivo di tutte le componenti, del limite di spesa limite di cui all'art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017, rappresentato come segue nella citata determina R.S. nr. 13/06-12-2024:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2024
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	19.451,73	15.625,35
Indennità di Posizione e risultato EQ	25.000,00	36.235,00
Fondo Straordinario	1.767,23	1.767,23
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	0,00	
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	7.408,62	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	53.627,58	53.627,58
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		OK

PRESO ATTO che come indicato nella relazione integrativa prodotta dall'Ente e come risulta dalla nota del MEF-RGS Prot. 1245415-01-2021 e dalla delibera CDC Lombardia nr. 95/2020 la determinazione delle quote incrementative ex articolo 33 del D.L. 34/2019 deve essere calcolata sul valore complessivo delle risorse "destinate" al salario accessorio complessivo dell'Ente, comprensivo anche delle risorse destinate al finanziamento delle p.o.;

RILEVATO che risultano sottratte alla contrattazione quote per euro 9.943,62 in quanto relative ad istituti fissi e/o già attribuiti (indennità di comparto ed incrementi per progressioni economiche già assegnati), oltre euro 3.210,00 relativi ad incentivi per funzioni tecniche disciplinati dalla normativa e dal regolamento, mentre risultano regolate dal contratto oggetto di certificazione quote per euro 8.789,25;

CONSIDERATO che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

CONSIDERATO che la relazione illustrativa tecnico-finanziaria trasmessa illustra in modo puntuale le informazioni del contratto e contiene le informazioni richieste sulla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate, sulle definizioni delle indennità e destinazioni disciplinate dal contratto, l'attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste sono conformi alle norme contrattuali nazionali e alle leggi, la verifica sul rispetto dei vincoli di legge e l'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con riguardo alla copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

RICHIAMATO altresì l'art. 8 comma 7 del CCNL 16/11/2022 che prevede che "il controllo sulla compatibilità

dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri” sia effettuato dal Revisore dei conti;

PRESO ATTO delle dichiarazioni dell’Ente e contenute nella documentazione trasmessa, in particolare della determina di costituzione del fondo, della relazione illustrativa e tecnico finanziaria di cui all’art. 40 comma 3 sexies del dlgs.165/2001 e relativi documenti allegati che formano parte integrante degli atti;

CONSIDERATO che nella relazione tecnico-finanziaria si attese:

- il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate;
- il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici;
- il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera;
- il rispetto dei vincoli di bilancio;
- Rispetto dei vincoli derivanti dalla Legge e dal contratto collettivo nazionale;

La previsione ed imputazione di tutti gli oneri conseguenti alla contrattazione nel bilancio di previsione 2024/2026.

VISTI gli indirizzi forniti dall’Amministrazione;

RITENUTO che il testo predisposto risulta adeguato e conforme alla normativa vigente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità rilasciati dai Responsabili del Servizio competenti e che formano parte integrante del presente parere;

VISTI il d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi;

VISTA la normativa legislativa e contrattuale di riferimento e inerente l’oggetto del presente parere;

Per quanto esposto, osservato, rilevato, il Revisore

DICHIARA

Che nulla si rileva sulla compatibilità dei costi del contratto integrato economico 2024 del personale non dirigente con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle applicazioni di norme di legge come espressamente contenuto ed attestato nella relazione illustrativa ed economico-finanziaria predisposta dall’Ente e pertanto

CERTIFICA

Gli oneri e la compatibilità dei costi della prospettata ipotesi di contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.

Infine, Il Revisore,
raccomanda di:

- corrispondere la retribuzione legate al risultato ed alla performance solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ed in base al livello effettivo dei risultati/obiettivi raggiunti e comunque nel rispetto dell’art. 67 del DL 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 e dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001;
- adottare criteri generali del sistema permanente di valutazione che tengano conto dei principi indicati nel D.Lgs. 150/2009;
- dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità contenute nel novellato art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001.

richiama il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale, nonché l’obbligatorietà dell’attivazione, anche successiva alla stipula dei CDI, delle procedure di recupero previste dal comma 3-quinquies dell’articolo 40 del D.Lgs. 165/2001 nei casi e per le fattispecie ivi previste.

L’Ente è invitato a provvedere dopo la sottoscrizione definitiva ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni secondo la norma vigente al momento della pubblicazione.

Ceva/Bollengo lì, 23 dicembre 2024

il Revisore Unico dei Conti
Vincenzo TOMATIS

firmato digitalmente

Allegato: Relazione dell'Ente sulle modalità calcolo quote incrementative ai sensi dell'art. 33, del D.L. 34/2019



COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO
Piazza Statuto, 1

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812
E-mail: info@comune.bollengo.to.it

Oggetto: Calcolo incremento valore medio procapite fondo Risorse Decentrate rispetto al 2018
– art 33 c 2 DL 34/2019

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2024, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Richiamati:

- **NOTA del MEF-RGS Prot. 12454 del 15.1.2021** che fornisce indicazioni di dettaglio su come calcolare la quota media pro-capite in particolare:

In particolare *"Pertanto la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificata dal rapporto tra le seguenti due grandezze:*

ANNO 2018:

- a) fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto);*
 - b) personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente.*
- La NOTA del MEF-RGS prot. 179877 del 1.9.2020
 - Delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale delle Marche n. 22/2022
 - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 134/2021/PAR del 23 settembre 2021.
 - Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania delibera n. 23 del 2021 depositata il 22 febbraio 2021.
 - **Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia Delibera n. 95 del 2020.** Che prevede che per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere **sommando** i
 - a) il **valore del fondo** per la contrattazione decentrata
 - b) il valore complessivo delle **risorse destinate al finanziamento delle P.O.**

e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017.

Vista l'allegata Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, da cui si evince che in tale annualità gli importi che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del D LGS 75/2017 sono i seguenti:

F00B - ART 67 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	17.275
F00K - ART 67 C 2 L G CCNL 16-18 - INCREM. RIDUZ. STAB. STRAORD.	2.177
TOTALE	19.452

Dato atto che nell'annualità 2018 era prevista in sede di Bilancio di previsione la presenza in servizio di n. 2 Posizioni organizzative aventi ciascuna un'indennità di posizione di € 10.000,00 e un'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di posizione (pari a € 2.500 ciascuna), il che portava il fondo destinato al finanziamento delle posizioni organizzative ad un importo di € 25.000,00. Tale cifra rappresentava la quantificazione finanziaria necessaria per far fronte alle esigenze gestionali del Comune, in continuità con gli stessi importi stanziati per le posizioni organizzative a decorrere dal 2016. Nel corso del 2018 si sono verificati degli avvicendamenti di personale, che hanno fatto sì che la cifra erogata alle posizioni organizzative fosse inferiore a € 25.000,00 e che ammontasse a € 17.383,00 come indicato nella relativa tabella 15 del conto annuale del personale (per alcuni mesi la titolarità di una posizione organizzativa è risultata vacante);

Posto che la sentenza della Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia Delibera n. 95 del 2020 parla di "valore complessivo" delle risorse destinate (e non già "erogate") al finanziamento delle P.O. e che effettivamente l'ammontare allocato a bilancio per tale finalità era di € 25.000,00 e che tale somma rappresentava oltre che le quote destinate al finanziamento delle P.O. nell'anno 2018 anche l'effettiva necessità di risorse a tale titolo derivanti dall'assetto organizzativo consolidato nelle annualità precedenti e confermato nell'anno 2018;

Dato atto che al **31/12/2018** i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'ente erano **6** e che nel 2024 sono **7**, e che entrambi i predetti valori sono stati calcolati con i criteri e le modalità indicate nella nota MEF 12454/15-01-2021;

Utilizzando per il calcolo del valore medio procapite quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia n. 95 del 2020, sommando i due importi individuati sopra si giunge ad un costo complessivo di 44.452,00 (19452+25000) e dividendo tale importo per il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018 (6 unità), si giunge ad un valore medio procapite fondo Risorse Decentrate di **€ 7.408,62**.

Bollengo, 23/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Luca GASPARDO MORO

